

PRIMO PIANO

Zurich, ok al deal con GamaLife

Il gruppo Zurich Insurance ha annunciato ieri che la controllata Zurich Investments Life Spa ha completato la vendita a GamaLife di una parte del proprio portafoglio vita italiano, composto prevalentemente da polizze tradizionali e unit-linked.

La cessione, annunciata lo scorso 3 gennaio, ha fruttato al gruppo svizzero 128 milioni di euro. Gamalife è una piattaforma assicurativa paneuropea nata nel 2019, facente parte del gruppo Apax, per la gestione di prodotti vita e investimento basata in Portogallo. L'operazione, spiega una nota, "non modifica gli obblighi contrattuali nei confronti degli assicurati e dei distributori". Zurich continuerà a offrire soluzioni innovative di protezione e unit-linked ai clienti in Italia. Questa cessione comporta un aumento di otto punti percentuali dello Swiss Solvency Test (Sst) ratio del gruppo su base proforma rispetto al 252% dichiarato al 30 settembre 2022. Commentando la notizia, Giovanni Giuliani, ceo di Zurich Italia, ha detto che la compagnia sta ridisegnando il proprio modello di business nel nostro Paese, "puntando a una presenza sempre più capillare sul territorio e su soluzioni di nuova generazione". Giuliani ha citato la nascita di Zurich Bank che, così come la cessione di questo portafoglio, "rappresentano due capitoli fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo".

Beniamino Musto

IL PUNTO SU...

A chi tocca l'onere della prova

La sentenza 32972/2022 della Cassazione torna sul tema degli oneri probatori in materia di malpractice medica e comportamento omissivo dei sanitari, definendo gli obblighi per chi ha subito il danno

Con la pronuncia 32972/2022 del 9 novembre 2022 la Suprema Corte di Cassazione, pone un chiarimento in materia oneri probatori nell'ambito di illecito da malpractice medica.

La vicenda concerne una azione da responsabilità medica incardinata da dei genitori per la morte del proprio nascituro. In particolare si imputano condotte negligenti e/o imperite del personale sanitario dell'ospedale in occasione della visita ginecologica cui era stata sottoposta la gestante, quando era alla trentottesima settimana di gravidanza.

Nonostante l'esame cardiografico avesse rivelato un battito cardiaco fetale irregolare, con plurime decelerazioni non collegate a contrazioni uterine, la partoriente era stata invitata a fare una passeggiata e a tornare dopo un'ora, quando veniva sottoposta a un nuovo monitoraggio che rivelava l'assenza di battito cardiaco del nascituro, di cui si constatava la morte endouterina per compressione del funicolo ombelicale, provocata da giri stretti attorno al collo e alla radice dell'arto superiore destro.

Il tribunale rigettava la domanda, asserendo che la decisione di non eseguire un parto cesareo d'urgenza o altri test ausiliari, dopo aver registrato l'irregolarità del battito fetale, ma di disporre l'esame ctg a distanza di un'ora non costituiva inadempimento della prestazione sanitaria, essendo conforme alle linee guida applicabili all'epoca dei fatti. Inoltre la ripetizione immediata dell'ecocardiogramma sarebbe stata inutile, il microprelievo dello scalpo fetale sarebbe stato impraticabile e non vi erano sintomi evidenti di sofferenza fetale che imponessero il parto d'urgenza, il quale, quand'anche eseguito, non avrebbe garantito la sopravvivenza del nascituro.

(continua a pag. 2)



**INSURANCE CONNECT
È SU FACEBOOK**

Segui la nostra pagina



(continua da pag. 1)

I danneggiati con ricorso in appello lamentano che la decisione di prime cure si basava su una ctu incompleta e carente, che aveva insufficientemente motivato sull'insussistenza dell'inadempimento e che aveva maldistribuito l'onere probatorio.

LE MOTIVAZIONI DEI DANNEGGIATI

Avendo anche la corte territoriale rigettato l'appello, affermando che invece la ctu era condivisibile, i danneggiati propongono ricorso in Cassazione lamentando, in particolare, che la sentenza era viziata per avere ritenuto non raggiunta la prova del nesso causale, nonostante la prova del comportamento omissivo dei medici e che l'incertezza eziologica avrebbe dovuto andare a favore dei danneggiati e non della parte obbligata a eseguire gli accertamenti mancati.

Concludono i ricorrenti assumendo che gravare la parte danneggiata dell'onere di provare inequivoci indici di sofferenza fetale (i ricorrenti avevano imputato alla mancata prosecuzione del monitoraggio, l'incertezza circa l'esito di un eventuale intervento in astratto salvifico e l'impossibilità di determinare il preciso momento in cui era sorta la sofferenza fetale) significherebbe imporre un onere probatorio gravante invece sulla controparte.

Nel rigettare il ricorso su detto punto di censura, la Corte ha modo di rimarcare i confini in materia di onere probatorio e in ipotesi di responsabilità per omissione, facendo richiamo alla pronuncia Cassazione civile 28991/2019.

Si afferma invero che negare che incomba sul paziente creditore l'onere di provare l'esistenza del nesso di causalità fra l'inadempimento e il pregiudizio alla salute, come si assume nel motivo, significherebbe espungere dalla fattispecie costitutiva del diritto l'elemento della causalità materiale, mentre il creditore, al contrario, è tenuto a provare, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità e il danno lamentato.

Solo successivamente sorgono gli oneri probatori del debitore.

(continua a pag. 3)



POLIZZA RC PROFESSIONALE
**INTERMEDIARI
ASSICURATIVI**

www.polizzaRCintermediari.it
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE 2023

INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Iscritti alle Sezioni A - B del RUI

MASSIMALE PER ANNO SINISTRO	FRANCHIGIA ZERO	FRANCHIGIA 1.000	FRANCHIGIA 5.000	FRANCHIGIA 10.000	FRANCHIGIA 25.000
2.500.000	€ 519,75	€ 467,78	€ 385,00	€ 327,25	€ 269,50
3.000.000	€ 590,63	€ 531,56	€ 437,50	€ 371,88	€ 306,25
4.000.000	€ 637,88	€ 574,09	€ 472,50	€ 401,63	€ 330,75
5.000.000	€ 685,13	€ 616,61	€ 507,50	€ 431,38	€ 355,25

Gli importi indicati corrispondono al premio minimo. Il premio della polizza sarà conteggiato sul fatturato 2021

Condizioni operanti:

- ✓ Responsabilità solidale Legge 221/2012
- ✓ Rivalsa Fondo di Garanzia per iscritti Sez. B) del RUI

- ✓ Retroattività dalla data di iscrizione al RUI
- ✓ Attività relative a forme pensionistiche complementari

www.polizzarcintermediari.it è gestito da ASSIMEDICI Srl

20123 Milano, Viale di Porta Vercellina 20 - Tel. 02.91.98.33.11 - Fax 02.87.18.10.98



(continua da pag. 2)

IL PESO DELL'INCERTEZZA SUL DANNO EVENTO

In questo quadro, la causalità materiale non è separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento, per cui al creditore è sufficiente darne semplice allegazione.

Ma quando però viene in considerazione una prestazione professionale, ove "l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale" (e non solo su quello strutturale) e la causalità materiale non è, come sopra esposto, più assorbita dall'inadempimento.

Da quanto sopra, la Corte ne fa discendere il sillogismo secondo cui allegare l'inadempimento non significa più allegare anche il danno evento, il quale non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle *leges artis*, ma potrebbe essere riconducibile a una causa diversa dall'inadempimento.

Pertanto il creditore sarà non solo onerato di allegare, posto che il danno evento non può più considerarsi immanente all'adempimento, ma dovrà anche provare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento o insorgenza di nuove patologie e la condotta del medico.

Detta prova deve essere fornita sul piano meramente naturalistico trattandosi di profilo attinente alla causalità materiale, indifferente alla qualifica, in termini di valore, rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione.

Mauro De Filippis,
Studio THMR



EVENTI

IC Awards 2022, un successo anche in streaming

Quasi 1000 persone hanno seguito la diretta della serata di gala di Insurance Connect su www.insuranceconnect.tv



A due giorni dalla grande serata di gala degli Insurance Connect Awards, tenutosi agli East End Studios di Milano e trasmessi in diretta su www.insuranceconnect.tv, sono disponibili, a partire da oggi pomeriggio, i video della serata per rivivere l'evento che ha celebrato i protagonisti e le protagoniste del settore assicurativo.

Una serata, quella presentata dalla conduttrice e giornalista televisiva **Giorgia Rossi**, cui hanno assistito, oltre ai più di 300 invitati presenti fisicamente agli East End Studios, anche circa 1000 persone collegate in diretta su www.insuranceconnect.tv, la TV online di **Insurance Connect**.

L'evento non è stato seguito solo dall'Italia, ma anche da Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Irlanda, Polonia, Turchia e Spagna.

La seconda edizione degli Insurance Connect Awards è stata un'occasione per offrire un riconoscimento a tutti quegli stakeholder del settore dei rischi che nel corso dell'ultimo anno hanno incarnato le eccellenze nel campo dell'innovazione, della qualità del servizio e della capacità di definire nuovi ed efficaci modelli di business.

Il comparto assicurativo, come ha ricordato il direttore delle testate di Insurance Connect, **Maria Rosa Alaggio**, "costituisce una parte fondamentale del nostro tessuto sociale ed economico".



Insurance Review

Strategie e innovazione per il settore assicurativo

La rivista che rende l'informazione specialistica
dinamica e immediata.
Uno strumento di aggiornamento e approfondimento
dedicato ai professionisti del settore.

Abbonati su www.insurancereview.it
Abbonamento annuale € 80,00 (10 numeri)

oppure scarica l'app Insurance Review



Puoi sottoscrivere l'abbonamento annuale nelle seguenti modalità:

- Compilando il form on line all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Inviando un'email a abbonamenti@insuranceconnect.it

Modalità di pagamento:

- On line con Carta di Credito all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Bonifico bancario Antonveneta IBAN IT 94 U 01030 12301 0000 0158 0865

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 2 dicembre di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577